



TRIBUNALE DI TRENTO
Procedure concorsuali

N. R.G. 2 / 2022

Debitore: DAVIDE BIANCHINI

**Omologazione dell'accordo
di composizione della crisi**
(art. 12, l. n. 3 del 2012)

Il giudice,

nel procedimento avente a oggetto l'accordo di composizione della crisi proposto dal debitore;

a seguito dell'udienza tenutasi il 9 novembre 2022 ai sensi dell'art. 10, l. n. 3 del 2012;

letta la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11, comma 2 l. n. 3 del 2012, trasmessa il 10 novembre 2022 dall'organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 12 della cit. l. unitamente all'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano;

osservato che l'organismo di composizione della crisi ha trasmesso a questo giudice le osservazioni di Agenzia delle entrate a sostegno del proprio voto contrario;

considerato:

- che il voto di Agenzia delle entrate è determinante al fine del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11, comma 2, l. n. 3 del 2012;



- che va in via preliminare osservato che è priva di pregio la doglianza di Agenzia delle entrate - mossa con le osservazioni presentate all'OCC e da quest'ultimo depositate il 21 novembre 2022 - secondo cui l'OCC, con la propria relazione sui consensi espressi, avrebbe travalicato la propria funzione, prendendo posizione sulle motivazioni addotte dall'Agenzia stessa a sostegno del proprio voto contrario;
- che, infatti, il voto sfavorevole di Agenzia delle entrate, giacché determinante, chiama questo giudice a compiere la valutazione di convenienza di cui all'art. 12, comma 3 quater, l. n. 3 del 2012, la quale va condotta anche alla stregua delle informazioni fornite dell'OCC, il quale deve a sua volta ritenersi permanentemente assistito dalla possibilità di fornire chiarimenti rispetto a quanto già esposto nella propria relazione particolareggiata, specie allorquando vengano contestati dati e valutazioni in essa contenuti;
- che il fatto dell'accredito dello stipendio del debitore sul conto bancario della compagna convivente - peraltro dichiarato dal debitore all'OCC (cfr. p. 11 relazione particolareggiata, nota n. 5) - non integra di per sé gli estremi di una condotta distrattiva e, dunque, in frode dei creditori, dal momento che si dovrebbe anzitutto comprendere in che modo verrebbe successivamente impiegato il denaro, senza poter a priori escludere la possibilità - che invero pare presuntivamente realizzarsi - che le somme vengano



- interamente consumate per far fronte a bisogni primari dello stesso debitore, data la loro limitata entità;
- che la somma di euro 250,00 mensili, ipotizzata dall'OCC come incamerabile alla procedura nel caso di apertura della liquidazione giudiziale, risulta congruamente stabilita dall'OCC stesso sulla base della media dei redditi annui percepiti dal debitore, tenendosi presente che, in passato, egli ha lavorato alle dipendenze di diversi datori;
 - che, in ogni caso, è difficile ipotizzare, con sufficiente sicurezza, una somma significativamente superiore, non potendosi dare per scontato che il debitore possa percepire per almeno quattro anni - e oltre - l'attuale reddito mensile netto pari a euro 1.480,00;
 - che, sotto altro profilo, l'aleatorietà denunciata dall'amministrazione finanziaria in ordine al fatto che l'accordo si basa sulla prosecuzione dell'attività lavorativa da parte del debitore si presenta, nella medesima misura, nel caso dell'alternativa liquidatoria, senza dire che le somme messe a disposizione nell'accordo provengono, in parte (euro 10.000,00), da finanza esterna;
 - che occorre aggiuntivamente considerare che l'accordo proposto è assistito dalla garanzia offerta dalla madre del debitore mediante contratto autonomo di garanzia di cui alla scrittura privata dell'11 luglio 2022 (doc. 47b ricorso);
 - che, inoltre, il piano proposto prevede soddisfacimenti incrementali in caso di aumento del reddito del debitore;



- che, alla luce di quanto, anche dove le quote mensili di reddito incamerabili nella prospettiva liquidatoria dovessero eguagliare la somma offerta (anche, in parte, come finanza esterna), l'accordo basato su quest'ultima mantiene la propria convenienza proprio nella misura in cui assicura una somma, così come assistita dalla garanzia offerta e, infine, dalla possibilità, in caso di inadempimento, di chiedere la risoluzione dell'accordo ai sensi dell'art. 14, comma 2, l. n. 3 del 2012;
- che la prospettiva per l'amministrazione finanziaria di aggredire lo stipendio del debitore mediante pignoramento non assume rilevanza in questa sede, occorrendosi considerare, al fine del giudizio di convenienza, solamente l'alternativa liquidatoria ex artt. 14 ter e s.s. l. n. 3 del 2012, ossia una procedura concorsuale, e non individuale;
- che la proposta pertanto appare allo stato conveniente per l'amministrazione finanziaria, rispetto all'alternativa liquidatoria, sì che l'accordo va comunque omologato, nonostante il voto contrario di quest'ultima, ai sensi dell'art. 12, comma 3 quater, l. n. 3 del 2012;

verificato, sulla base di quanto riferito e attestato dall'organismo di composizione della crisi:

- che il piano appare idoneo, ove eseguito come programmato, ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili;

omologa l'accordo, disponendone l'immediata pubblicazione con tutte le forme di cui all'art. 10, comma 2, l. n. 3 del 2012;



nomina liquidatore Raffaella Ferrai.

Trento, 7 febbraio 2023

Il giudice
Benedetto Sieff

